

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

La **Fondazione Consulenti per il Lavoro** (di seguito denominata anche “**Fondazione**”), con sede legale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 456, rappresentata dal Presidente dott. Vincenzo Silvestri, domiciliato per la carica presso la sede di Via Cristoforo Colombo 456, a Roma,

e

La **Regione autonoma Friuli Venezia Giulia** (di seguito denominata anche “**Regione**”), con sede in Trieste, rappresentata dal Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, dott. Nicola Manfren, domiciliato per la carica presso la sede di Via San Francesco 37, a Trieste,

### Visti:

- l'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), secondo cui la Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati e li disciplina con regolamento, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, tra l'altro, i soggetti promotori;
- il “Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 18/2005”, emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57;
- l'articolo 4 del sopra menzionato Regolamento, che individua i soggetti che possono svolgere la funzione di soggetto promotore di un tirocinio e che prevede, al comma 3 che, al fine di assicurare il miglior raccordo tra i soggetti che operano nel mercato del lavoro, i soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), possono stipulare specifici protocolli d'intesa con i soggetti di cui al comma 2 per l'attivazione di percorsi di tirocinio;

### Considerato che:

- la Regione svolge funzioni di coordinamento, organizzazione e gestione dei Servizi pubblici per l'impiego dislocati sul territorio regionale e che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del sopra menzionato Regolamento regionale, le Strutture regionali competenti in materia di lavoro, formazione e orientamento operanti nell'ambito della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in particolare i “Centri per l'Impiego”, svolgono la funzione di “soggetto promotore” delle varie tipologie di tirocini ivi previste;
- la Fondazione Consulenti per il Lavoro, emanazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, è stata costituita allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di intermediazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 ed opera a livello territoriale attraverso i Consulenti delegati;

**Ritenuto**, tenendo conto anche del ruolo primario rivestito dai Consulenti del lavoro nell'assistenza ai datori di lavoro della regione, in particolare di quelli operanti nel settore della medio-piccola e della micro impresa, di avviare una collaborazione finalizzata a favorire l'attivazione, con modalità semplificate, di percorsi di tirocinio coerenti con le finalità di tale strumento di politica attiva del lavoro;

**Tutto ciò premesso fra le Parti sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 - (Oggetto del Protocollo)**

Il presente Protocollo, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, del "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 18/2005", emanato con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 57, ha per oggetto la regolamentazione della collaborazione operativa per l'attivazione di progetti di tirocinio tra la Fondazione Consulenti per il lavoro ed i Centri per l'Impiego.

La Fondazione, attraverso i propri Consulenti delegati, propone ai Centri per l'Impiego lo svolgimento di progetti di tirocinio a favore dei datori di lavoro operanti in Regione con le modalità semplificate previste dagli articoli seguenti.

I Centri per l'Impiego regionali svolgono l'attività di soggetto promotore per i tirocini proposti dalla Fondazione attraverso i propri Consulenti delegati.

### **Art. 2 (Impegni delle Parti)**

La Fondazione si impegna a:

- a) promuovere tra i datori di lavoro una cultura aziendale che valorizzi l'utilizzo dello strumento dei tirocini quale reale opportunità formativa e di inserimento lavorativo, evitando un uso distorto dello strumento;
- b) garantire l'attivazione dei tirocini in conformità alla loro natura di misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed una persona in cerca di lavoro, al fine di favorire l'acquisizione sul campo di conoscenza e competenze professionali e facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro;
- c) fornire un supporto alla promozione dello strumento dei tirocini, con particolare riguardo alle fasce dei lavoratori svantaggiati, in un'ottica di una politica attiva del lavoro sempre più inclusiva ma al contempo attenta alle esigenze dei fabbisogni professionali e occupazionali del sistema delle aziende del territorio;
- d) fornire alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia l'elenco aggiornato dei propri Consulenti delegati;
- e) diffondere presso i Consulenti delegati i contenuti del presente Protocollo;
- f) operare affinché i Consulenti delegati raccolgano le disponibilità ad ospitare tirocinanti per conto di aziende loro clienti e le trasmettano ai Centri per l'impiego competenti;
- g) operare affinché i Consulenti delegati curino, per conto del datore di lavoro, i rapporti con i Centri per l'impiego connessi all'attivazione del tirocinio, ivi compresi quelli relativi all'eventuale fase di individuazione dei tirocinanti;
- h) operare affinché i Consulenti delegati collaborino con Centri per l'impiego all'attività di monitoraggio di ogni tirocinio attivato.

La Regione, attraverso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, si impegna a:

- a) riconoscere ai Consulenti delegati segnalati dalla Fondazione la possibilità di proporre l'attivazione di tirocini ai sensi del Regolamento regionale emanato con DPREg n. 57/2018 secondo le modalità

semplificate previste dall'articolo 3;

b) garantire in tempi rapidi l'attivazione del tirocinio qualora il Consulente delegato abbia già individuato sia l'azienda ospitante che il candidato tirocinante;

c) predisporre, in collaborazione con i Consulenti delegati, la convenzione e il progetto formativo da attivare con i soggetti ospitanti;

d) svolgere l'eventuale attività di preselezione, se richiesta dal Consulente delegato, finalizzata ad individuare i candidati in linea con il progetto formativo del tirocinio e segnalare al Consulente stesso una rosa di candidati, con l'impegno da parte del Consulente di curare i rapporti con l'azienda per l'individuazione del tirocinante;

e) monitorare, in collaborazione con il Consulente delegato, per tutta la durata del tirocinio, l'azienda e il tirocinante attraverso un tutor dedicato;

f) fornire informazioni sulle modalità di accesso a eventuali forme di incentivazione o progetti speciali sviluppati dalla Regione finalizzati al possibile inserimento in azienda del tirocinante in caso di conclusione positiva del tirocinio;

g) assicurare la funzionalità del supporto operativo ed informatico per rendere agevole lo scambio di informazioni tra i Centri per l'impiego competenti e i Consulenti delegati, secondo quanto previsto dall'articolo 3.

### **Art. 3 (Strumenti e modalità operative)**

In applicazione del presente Protocollo, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia mette a disposizione dei Consulenti delegati segnalati dalla Fondazione un apposito accesso telematico riservato che consente lo scambio in tempo reale dei dati relativi all'attivazione dei tirocini con i Centri per l'impiego competenti.

In particolare, a ciascun Consulente delegato è concessa una delega nell'ambito del portale regionale dei tirocini (denominato "OPOC - OPERazioni OCCupabilità"), che permette di predisporre la bozza telematica di progetto formativo, con l'evidenza dei dati del datore di lavoro e del tirocinante (se già individuato). Tale bozza è immediatamente visibile al Centro per l'impiego competente, che potrà completarla, validarla e inviarla telematicamente all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla Regione.

### **Art. 4 (Monitoraggio)**

Le Parti si impegnano a svolgere d'intesa fra loro un monitoraggio periodico sull'efficacia del presente protocollo finalizzato a rilevare eventuali criticità o margini di miglioramento della collaborazione instaurata.

### **Art. 5 (Tutela dei dati personali)**

Le Parti, nell'applicazione del presente Protocollo si uniformano, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni contenute nel Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali), con particolare riguardo alle disposizioni sulla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati e dei terzi.

**Art. 6 (Durata e Recesso)**

Il presente Protocollo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2022.

In presenza di motivate e circostanziate ragioni, ciascuna delle Parti si riserva la facoltà di recedere dal presente Protocollo, con preavviso di almeno 30 giorni.

Le Parti sottoscrivono il presente Protocollo di intesa composto da n. 6 articoli, in segno di piena accettazione di quanto sopra scritto.

Letto, confermato, sottoscritto

Roma/Trieste, data della sottoscrizione digitale

Per la Fondazione Consulenti per il Lavoro

Il Presidente

dott. Vincenzo Silvestri

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Direttore centrale lavoro,  
formazione, istruzione e famiglia

dott. Nicola Manfren